

REGOLAMENTO
PER LA DESTINAZIONE
DELLE RISORSE EX ART. 208 D.LGS.N. 285/1992
AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE
PERSEO-SIRIO PER IL PERSONALE
DEL COMANDO POLIZIA LOCALE
DEL COMUNE DI GALLIERA VENETA

Approvato con deliberazione di G.C. n. 69 del 30/09/2023

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. L'art. 208, comma 4°, del Decreto Legislativo n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) e ss.mm.ii, prevede la possibilità per gli Enti locali di devolvere parte dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie a finalità di previdenza per gli appartenenti alla Polizia Locale, a tempo indeterminato, con profilo di vigilanza e non amministrativo. Il presente regolamento disciplina le modalità attuative di dette forme di previdenza complementare.

Art. 2 - DESTINATARI

1. Destinatari delle forme di previdenza complementare sono tutti gli appartenenti al Comando Polizia Locale di Galliera Veneta, a tempo indeterminato e con profilo di vigilanza e non amministrativo, destinatari delle attribuzioni di cui alla Legge n. 65 del 07 marzo 1986.
2. Per il personale neo-assunto, il conferimento delle quote avviene solo decorso in senso positivo, il periodo di prova, il quale sarà considerato ai fini dell'erogazione delle forme di previdenza complementare di cui al presente Regolamento.

Art. 3 – FINALITA' E FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

1. Le risorse individuate secondo i criteri di cui all'art. 4 del presente Regolamento, sono destinate esclusivamente alle finalità previdenziali del richiamato articolo 208 del Codice della Strada, secondo quanto definito dall'art. 98 DEL CCNL 2019-2021 del 16.11.2022.
2. Il Comune procede attraverso un'adesione contrattuale in forma collettiva, al versamento delle relative contribuzioni al Fondo Pensione Perseo-Sirio per tutti gli appartenenti al Comando di Polizia Locale individuati dall'articolo precedente;
3. La quota pro-capite da destinare per il singolo operatore, dovrà essere calcolata su base annuale e riferita alle somme maturate nell'anno solare precedente. Per il suo calcolo sarà ininfluenza la categoria giuridica o economica di appartenenza del dipendente beneficiario. Al contrario, verrà tenuto conto dell'eventuale prestazione lavorativa ridotta per effetto del contratto di lavoro a tempo parziale e dei periodi di assenza che non sono soggetti a contribuzione previdenziale obbligatoria.
4. La quota lorda è soggetta ad un contributo di solidarietà del 10% a favore dell'I.N.P.S. (gestione ex I.N.P.D.A.P) per gli effetti della normativa vigente di riferimento, ed è comprensiva delle spese amministrative di gestione. Tale quota, ai sensi dell'art. 9-bis, comma 2, del D.L. n. 103/1991 e ss.mm.ii., è ad esclusivo carico del datore di lavoro.

Art. 4 – FINANZIAMENTO

1. Le quote dei proventi da destinare alle attività assistenziali e previdenziali vengono determinate autonomamente dall'Ente.
2. Le forme di previdenza sono finanziate con una quota dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie accertate per violazioni delle norme del vigente Codice della Strada, effettivamente incassati. La Giunta Comunale, annualmente ed in esecuzione dei commi 4° e 5° dell'art. 208 del Codice della Strada, nel rispetto dei limiti stabiliti dal predetto articolo di legge, delle compatibilità di bilancio, delle disposizioni economico-finanziarie per gli enti locali e dei vincoli di riduzione della spesa del personale, prevede, all'inizio di ogni anno finanziario, la ripartizione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del Codice stesso e da destinarsi altresì alla previdenza complementare integrativa. Tale previsione, al netto delle spese di gestione del fondo, sarà determinata dalla Giunta Comunale, annualmente, anche in relazione al numero delle persone beneficiarie.
3. Entro il mese di dicembre di ogni anno la Giunta Comunale, con l'atto che ripartisce l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 208 del C.d.S., stabilisce in via definitiva la somma complessiva da destinare alla previdenza complementare che sarà ripartita tra gli operatori di Polizia Locale .
4. Le somme destinate al fondo e determinate ai sensi dei commi 1°, 2° e 3° sono stanziare annualmente in apposito capitolo di spesa relativa a ciascun esercizio finanziario e saranno eventualmente oggetto

di adeguamento in ragione dell'andamento della gestione finanziaria dell'Ente, della variazione numerica della dotazione organica del Comando di Polizia Locale del Comune, e del personale effettivamente in servizio.

5. I "Servizi Finanziari", previa determinazione di impegno di spesa da parte del Responsabile del servizio cui è demandata la gestione del capitolo di spesa ove sono iscritte le risorse finanziarie, provvederà ad effettuare i versamenti a favore del Fondo Perseo-Sirio, secondo le modalità previste dal fondo medesimo.

Art. 5 – MODALITA' PROCEDIMENTALI

1. I "Servizi Finanziari", con le modalità previste dal Regolamento, destinerà la quota-capite al singolo dipendente, per il cui calcolo sarà ininfluenza la categoria giuridica ed economica di appartenenza del dipendente beneficiario.
2. Tali somme verranno erogate in quota annuale entro il mese di settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.
3. E' data facoltà a ciascun iscritto di effettuare versamenti contributivi integrativi e volontari, secondo il regolamento del Fondo Perseo-Sirio.

Art. 6 – CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI CONTRIBUZIONE DELL'ENTE

1. Cessa l'obbligo contributivo dell'Ente in caso di cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Galliera Veneta ovvero di mobilità interna in altri Settori, o comunque di perdita della qualifica di Operatore di Polizia Locale. Rimane salva la facoltà per il lavoratore di proseguire la partecipazione su base personale, trasferire la propria posizione presso altro fondo pensione o forma pensionistica individuale o riscattare la propria posizione individuale con modalità di rendita o di riscatto totale.
2. L'obbligo dell'Ente è, altresì, sospeso esclusivamente durante la fruizione di periodi di aspettativa non retribuita del dipendente nei casi disciplinati dalla normativa o dal C.C.N.L.
3. La posizione individuale sarà riscattata dal coniuge o dall'altro convivente di fatto della coppia, ovvero dai figli, ovvero dai genitori se già viventi a carico dell'iscritto, in caso di premorienza dell'aderente. Si precisa che in mancanza dei soggetti citati e di diverse disposizioni dell'iscritto la posizione resta acquisita nel fondo.

Art. 7 – TUTELA DELLA PRIVACY E RISERVATEZZA DEI DATI

1. Il dipendente, al fine di permettere l'attuazione della forma di previdenza complementare, deve acconsentire, ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30 Giugno 2003 e ss.mm.ii e del Regolamento Europeo n. 679/2016, al trattamento dei propri dati personali da parte del Comune di Galliera Veneta, nonché del gestore del fondo. Il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della normativa vigente.

Art. 8 – ENTRATA IN VIGORE E NORMA TRANSITORIA

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione della Deliberazione di Giunta Comunale.
2. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal Presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni di legge, in particolare del Codice della Strada, e le norme contrattuali di riferimento vigenti.
3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, si intendono abrogate le eventuali circolari e/o disposizioni regolamentari incompatibili e contrastanti.